



BARACCO FORNASIERO

Circolare n. 2 del 2023

A tutti i clienti

Circolare mensile FEBBRAIO 2023

1. **Crediti d'imposta per energia elettrica, gas e carburante - Comunicazione dei crediti maturati nel 2022 e non ancora utilizzati** - Modalità e termini
2. **Crediti d'imposta per energia elettrica, gas e carburante relativi al primo trimestre 2023** - Utilizzo in compensazione
3. **Contributi INPS artigiani e commercianti** - Aliquote contributive per il 2023
4. **Soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95** - Aliquote contributive per il 2023
5. **Bonus facciate - Mancato utilizzo del bonifico "parlante"** - Attestazione dell'impresa esecutrice
6. **Operazioni esenti in reverse charge - Errata fatturazione** - Diritto al rimborso
7. **Contratto di sale and lease back** - Trattamento ai fini IVA

BARACCO FORNASIERO SRL



1	CREDITI D'IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTE - COMUNICAZIONE DEI CREDITI MATURATI NEL 2022 E NON ANCORA UTILIZZATI - MODALITÀ E TERMINI
	Con i provv. 16.2.2023 n. 44905 e 1.3.2023 n. 56785, l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell'ammontare dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburante maturati nel 2022 e non ancora utilizzati, approvando l'apposito modello e le relative istruzioni per la compilazione.
1.1	AMBITO APPLICATIVO La comunicazione interessa le imprese che hanno beneficiato dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas relativi: <ul style="list-style-type: none">• al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022);• ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 del DL 144/2022);• al mese di dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022). Imprese agricole e della pesca La medesima comunicazione riguarda anche le imprese esercenti attività agricola, della pesca o l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, in relazione al credito d'imposta per l'acquisto di carburante relativo al quarto trimestre 2022 (art. 2 del DL 144/2022). Per effetto dell'art. 15 co. 1- <i>quinquies</i> del DL 198/2022 (c.d. "milleproroghe"), inserito in sede di conversione nella L. 24/2023, l'obbligo di comunicazione riguarda anche il credito d'imposta per l'acquisto di carburante delle imprese agricole e della pesca relativo al terzo trimestre 2022 (art. 7 del DL 115/2022).
1.2	ESCLUSIONI DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario, in alternativa, abbia: <ul style="list-style-type: none">• già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite il modello F24, ai sensi del DLgs. 241/97;• già comunicato all'Agenzia delle Entrate la cessione del credito.
1.3	MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE La comunicazione va inviata: <ul style="list-style-type: none">• dal 16.2.2023 al 16.3.2023;• utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate (nuova versione approvata con il provv. 1.3.2023 n. 56785);• dal beneficiario dei crediti d'imposta, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato;• utilizzando i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate o il servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del sito internet della medesima Agenzia. Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l'intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi del DLgs. 241/97, fino alla data della comunicazione stessa. Soggetti localizzati nei Comuni di Livigno e Campione d'Italia Il provv. Agenzia delle Entrate 1.3.2023 n. 56785 ha stabilito che i soggetti localizzati nei Comuni di Livigno e Campione d'Italia, non titolari di partita IVA, inviano il modello di comunicazione: <ul style="list-style-type: none">• all'indirizzo PEC cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it;• sottoscritto con firma digitale dal soggetto beneficiario dei crediti d'imposta o dal suo rappresentante, oppure sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso al suddetto indirizzo PEC unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;



BARACCO FORNASIERO

	<ul style="list-style-type: none">• anche tramite un intermediario appositamente delegato. <p>I modelli inviati tramite PEC riferiti a soggetti titolari di partita IVA saranno respinti.</p>
1.4	MANCATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE Il mancato invio di una valida comunicazione determina l'impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 a partire dal 17.3.2023.
1.5	FUTURA CESSIONE DEL CREDITO L'invio della comunicazione non preclude la possibilità di effettuare successivamente la cessione del credito.
2	CREDITI D'IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTE RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2023 - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE Con la ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2023 n. 8, sono stati istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburante relativi al primo trimestre 2023.
2.1	CODICI TRIBUTO Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo: <ul style="list-style-type: none">• "7010", per il credito d'imposta a favore delle imprese energivore (art. 1 co. 2 della L. 197/2022);• "7011", relativo al credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (art. 1 co. 3 della L. 197/2022);• "7012", per il credito d'imposta a favore delle imprese gasivore (art. 1 co. 4 della L. 197/2022);• "7013", per il credito d'imposta a favore delle imprese non gasivore (art. 1 co. 5 della L. 197/2022);• "7014", relativo al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola, della pesca e agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 (art. 1 co. 45 e 46 della L. 197/2022).
2.2	MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24: <ul style="list-style-type: none">• i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati");• nel campo "anno di riferimento" va indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".
3	CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2023 L'INPS, con la circ. 10.2.2023 n. 19, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2023 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2022 nei confronti dei collaboratori di età non superiore a 21 anni. Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l'aliquota contributiva ha raggiunto la misura a regime del 24% prevista dall'art. 24 co. 22 del DL 201/2011.
3.1	Aliquote contributive artigiani Per gli artigiani, l'aliquota contributiva per il 2023 rimane quindi pari al 24%. Tale aliquota è ridotta al 23,25% (prima 22,80%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. Per il reddito eccedente l'importo di 52.190,00 euro (rispetto al precedente limite di 48.279,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari: <ul style="list-style-type: none">• al 25%;• ovvero al 24,25%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

3.2	Aliquote contributive commercianti Per i commercianti, è dovuta l'aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività, che dall'1.1.2022 è stabilita nella misura dello 0,48% (art. 1 co. 380 della L. 178/2020). L'aliquota contributiva per il 2023 rimane quindi pari al 24,48%. Tale aliquota è ridotta al 23,73% (prima 23,28%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. Per il reddito eccedente l'importo di 52.190,00 euro (rispetto al precedente limite di 48.279,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari: <ul style="list-style-type: none">• al 25,48%;• ovvero al 24,73%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
3.3	RIDUZIONE PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.
3.4	CONTRIBUTO DI MATERNITÀ Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità rimane pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).
3.5	MINIMALE DI REDDITO PER IL 2023 Il minimale di reddito per il 2023, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 17.504,00 euro (prima 16.243,00 euro).
3.6	MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2023 Il massimale di reddito per il 2023, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari: <ul style="list-style-type: none">• a 86.983,00 euro (prima 80.465,00 euro), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95;• ovvero a 113.520,00 euro (prima 105.014,00 euro), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall'1.1.96 o successivamente a tale data.
3.7	MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro: <ul style="list-style-type: none">• il 16.5.2023, il 21.8.2023, il 16.11.2023 e il 16.2.2024, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;• i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo e secondo acconto 2023 e saldo 2023.
4	SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/95 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2023 Con la circ. 1.2.2023 n. 12, l'INPS ha indicato le misure delle aliquote e i valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2023 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.
4.1	ALIQUOTE PER I COLLABORATORI E SOGGETTI ASSIMILATI Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non pensionati, l'aliquota di contribuzione previdenziale è pari al 33%. A tale valore vanno sommate: <ul style="list-style-type: none">• l'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

	<ul style="list-style-type: none">• l'aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, che dall'1.1.2022 è dovuta nella stessa misura prevista per la NASPI (art. 1 co. 223 della L. 234/2021), quindi pari all'1,31%. <p>Pertanto, le aliquote contributive per il 2023 confermano quelle del 2022 e sono pari al:</p> <ul style="list-style-type: none">• 35,03%, in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;• 33,72%, in mancanza di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL. <p>Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie</p> <p>Per i collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2023 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.</p>
4.2	ALIQUOTE PER I PROFESSIONISTI Anche con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata, sono confermate le aliquote applicate nel 2022. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, la misura dell'aliquota per il 2023 resta quindi pari al 26,23% (25% aliquota previdenziale + aliquota aggiuntiva dello 0,72% + 0,51% per il finanziamento dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa ISCRO). Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie Per i professionisti titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2023 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.
4.3	MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2023 Il massimale di reddito per il 2023, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione alla Gestione separata INPS, è pari a 113.520,00 euro (prima 105.014,00 euro).
4.4	MINIMALE DI REDDITO PER IL 2023 Il minimale di reddito valido per il 2023 è invece pari a 17.504,00 euro (prima 16.243,00 euro). Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di 4.200,96 euro, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ai seguenti importi: <ul style="list-style-type: none">• 4.591,30 euro (di cui 4.376,00 euro ai fini pensionistici), per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,23%;• 5.902,35 euro (di cui 5.776,32 euro ai fini pensionistici), per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%;• 6.131,65 euro (di cui 5.776,32 euro ai fini pensionistici), per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 35,03%.
5	BONUS FACCIATE - MANCATO UTILIZZO DEL BONIFICO "PARLANTE" - ATTESTAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE
	Con la risposta a interpello 14.2.2023 n. 214, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che anche per il bonus facciate di cui dall'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, in caso di mancata effettuazione del pagamento mediante il c.d. bonifico "parlante", rimane valida, ai fini della fruizione della detrazione, l'attestazione dell'impresa esecutrice di aver ricevuto il pagamento per gli interventi realizzati e di averlo incluso nella propria contabilità ai fini dell'imputazione nella determinazione del reddito d'impresa.
5.1	BONIFICO "PARLANTE" Ai sensi del DM 18.2.98 n. 41 (recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio), i contribuenti persone fisiche devono effettuare il pagamento delle spese per gli interventi agevolati

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

	<p>utilizzando un bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (c.d. bonifico “parlante”).</p> <p>Su tali bonifici le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento operano, all’atto dell’accredito, una ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari dei pagamenti.</p> <p>L’obbligo di effettuare i pagamenti con “bonifico parlante” vale anche per il bonus facciate, per il quale (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 14.2.2020 n. 2, § 4.1, e 25.7.2022 n. 28, p. 76):</p> <ul style="list-style-type: none">• possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti bancari e postali per l’ecobonus ex art. 14 del DL 63/2013 o per la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del TUIR, indicando, qualora possibile, come causale, gli estremi della L. 160/2019;• la detrazione può essere riconosciuta anche nel caso in cui non sia possibile riportare i predetti riferimenti normativi, purché non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta.
5.2	<p>ATTESTAZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI</p> <p>Con la risposta a interpello 214/2023, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, in virtù del rinvio recato dall’art. 1 co. 223 della L. 160/2019 al DM 41/98, anche in materia di bonus facciate, se il pagamento delle spese per interventi agevolati viene eseguito mediante bonifico “ordinario” anziché “parlante”, e non è possibile ripetere il bonifico, il contribuente può comunque fruire della detrazione, se in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa esecutrice dei lavori attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini dell’imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.</p>
6	<p>OPERAZIONI ESENTI IN REVERSE CHARGE - ERRATA FATTURAZIONE - DIRITTO AL RIMBORSO</p>
	<p>Con la risposta a interpello 7.2.2023 n. 203, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per il recupero dell’IVA a fronte dell’errata applicazione del reverse charge per operazioni esenti, ai sensi dell’art. 6 co. 9-bis.3 del DLgs. 471/97, il committente può effettuare mere annotazioni contabili di senso contrario a quelle erroneamente eseguite e da neutralizzare, salvo non abbia potuto esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. In tal caso, l’imposta va recuperata con l’emissione di una nota di variazione in diminuzione o, in alternativa, mediante la richiesta di rimborso ex art. 30-ter del DPR 633/72.</p>
6.1	<p>MODALITÀ DI RECUPERO DELL’IVA IN CASO DI ERRORI IN REVERSE CHARGE</p> <p>Ai sensi dell’art. 6 co. 9-bis.3 del DLgs. 471/97, al soggetto passivo è riconosciuta la facoltà di recuperare l’IVA erroneamente assolta mediante il reverse charge.</p> <p>Pertanto, con riferimento al caso di una società stabilita in Italia che ha erroneamente applicato l’imposta con tale meccanismo alle prestazioni esenti ricevute da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cessionario o committente può correggere l’errore commesso (applicazione dell’IVA a operazioni esenti, non imponibili o non soggette) tramite mere annotazioni contabili di senso contrario a quelle eseguite che intende neutralizzare, salvo che non abbia potuto esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA</p>
6.2	<p>MANCATA DETRAZIONE DELL’IVA</p> <p>Nel caso in cui non sia stata detratta l’imposta, essa può essere recuperata mediante l’emissione di una nota di variazione in diminuzione, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 26 co. 3 del DPR 633/72, ovvero mediante la richiesta di rimborso prevista dall’art. 30-ter del DPR 633/72.</p> <p>Non valgono, infatti, le limitazioni di ordine generale in base alle quali il ricorso al rimborso di cui all’art. 30-ter non è consentito per ovviare alla scadenza del termine di decadenza</p>

BARACCO FORNASIERO SRL



BARACCO FORNASIERO

	per l'esercizio del diritto alla detrazione. Ne deriva che, nell'ipotesi di operazioni esenti in reverse charge, è possibile ricorrere a tale istituto, in quanto espressamente previsto dall'art. 6 co. 9-bis.3 del DLgs. 471/97.
7	CONTRATTO DI SALE AND LEASE BACK - TRATTAMENTO AI FINI IVA
	Con la ris. Agenzia delle Entrate 3.2.2023 n. 3, richiamata dalla successiva risposta a interpello 7.2.2023 n. 206, sono state fornite indicazioni in merito al trattamento IVA dei contratti di "sale and lease back".
7.1	PRINCIPI GENERALI Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'operazione di "sale and lease back" può configurare, ai fini IVA, un'operazione composta da cessioni di beni e prestazione di servizi ovvero un'unica operazione a scopo di finanziamento (prestazione di servizi). Per giungere a una conclusione, si ritiene però "necessario valutare attentamente le singole clausole contrattuali per individuare la concreta regolamentazione del rapporto che le parti hanno inteso stabilire e, dunque, il conseguente trattamento fiscale, avendo particolare riguardo alle prerogative in capo all'utilizzatore del bene concesso in leasing".
7.2	ELEMENTI A FAVORE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIARIA La qualificazione dell'operazione, secondo l'Agenzia delle Entrate, richiede quindi un approccio "caso per caso". Tuttavia, alcuni elementi emergenti dalle pattuizioni convenute tra le parti, possono far propendere per riconoscere la causa eminentemente finanziaria dell'operazione posta in essere. Si tratta; <ul style="list-style-type: none">• della presenza, nel rapporto contrattuale, di clausole che escludono o limitano significativamente il potere dell'impresa di leasing di disporre giuridicamente del bene come proprietario (ad es., clausole che espressamente limitano le prerogative del proprietario, precludendo la possibilità di vendere il bene o concederlo in garanzia a terzi);• della previsione di facoltà, contrattualmente concesse all'utilizzatore del bene, particolarmente stringenti, tali da far ritenere che sia quest'ultimo a conservare il diritto di disporre del bene "come se ne fosse il proprietario" (ad es., clausole che limitano la responsabilità dell'effettivo proprietario, facendo sì che sull'utilizzatore gravino effettivamente la maggior parte dei rischi e dei benefici relativi alla proprietà del bene).

Fonte Eutekne